



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 83 del 19/07/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PROROGA ORDINANZA N 66 DEL 07/06/2024, ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI SOSTA E FERMATA NELLE VIE TALETE E PLATONE PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E POSA CAVO ENEL DISTRIBUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE il 18/07/2024, è pervenuta tramite mail, da parte della Ditta Open Service Group s.r.l., una richiesta di proroga dell'ordinanza n. 66 del 07/06/2024, inerente l'istituzione dei divieti di sosta e fermata nelle vie Talete e Platone;

Dato atto che nella richiesta la ditta indica le date e i giorni di istituzione del divieto necessario per poter eseguire i lavori:

- dal giorno 24 luglio 2024 sino a fine lavori, dal civico 1 al civico 7 e dal civico 2 al civico 4 nella via Talete;
- dal giorno 24 luglio 2024 sino a fine lavori, dal civico 1 al civico 15 e dal civico 2 al civico 30 nella via Platone;

Considerato di dover disporre e disciplinare i divieti al fine di poter consentire la prosecuzione dei lavori di posa dei sottoservizi, in particolare la posa del cavo per conto della ditta Enel Distribuzione;

Valutata positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessaria la prosecuzione dell'istituzione dei divieti di sosta e fermata nelle vie, civici, giorni e orari in premessa riassunti;

Visti:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 01/02/2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito

ORDINA

- dal giorno 24 luglio 2024 sino a fine lavori, nella via Talete dal civico 1 al civico 7 e dal civico 2 al civico 4, divieto di sosta ambo i lati, ad eccezione del sabato e della domenica;

- dal giorno 24 luglio 2024 sino a fine lavori, nella via Platone dal civico 1 al civico 15 e dal civico 2 al civico 30 divieto di sosta ad eccezione del sabato e della domenica per l'esecuzione di lavori di posa cavo per conto Enel Distribuzione;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

Ordinanza n. 83 del 19/07/2024



- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ditta Open Service Group;

Copia del presente provvedimento e' trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- alla Teknoservice Capoterra;
- alla Ditta Baire Trasporti Capoterra;
- albo pretorio sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia